

Accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

La Confederazione Svizzera,
in seguito denominata «Svizzera»,

e
la Comunità europea,
in seguito denominata «Comunità»,
in seguito denominate «parti contraenti»,

riconoscendo il carattere transfrontaliero dei problemi ambientali e l'importanza di rafforzare la cooperazione internazionale in campo ambientale,

tenuto conto del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,

tenuto conto del fatto che le attività dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale sono già state estese ad altri paesi europei mediante accordi bilaterali conclusi dalla Comunità europea,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Svizzera partecipa pienamente alle attività dell'Agenzia europea dell'ambiente, in seguito denominata «Agenzia», e a quelle della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET), e applica gli atti di cui all'allegato I.

Art. 2

La Svizzera contribuisce finanziariamente alle attività di cui all'articolo 1 (Agenzia ed EIONET) secondo le modalità di seguito indicate:

- a) il contributo annuo è calcolato sulla base della sovvenzione erogata dalla Comunità al bilancio dell'Agenzia per l'anno considerato, divisa per il numero di Stati membri della Comunità;
- b) il contributo finanziario della Svizzera è inoltre regolato dalle condizioni finanziarie riportate nell'allegato II.

Art. 3

La Svizzera prende parte, senza diritto di voto, a tutte le attività del consiglio di amministrazione dell'Agenzia ed è associata alle attività del comitato scientifico dell'Agenzia stessa.

Art. 4

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo la Svizzera informa l'Agenzia dei principali elementi che compongono le sue reti nazionali di informazione, secondo quanto stabilito negli atti di cui all'allegato I.

Art. 5

La Svizzera designa in particolare fra le istituzioni di cui all'articolo 4 o fra le altre organizzazioni stabilite nel suo territorio un «punto focale nazionale» incaricato, sul piano nazionale, del coordinamento e/o della trasmissione delle informazioni da fornire all'Agenzia e alle istituzioni o agli organismi facenti parte dell'EIONET, compresi i centri tematici di cui all'articolo 6.

Art. 6

La Svizzera può parimenti individuare, entro il termine di cui all'articolo 4, le istituzioni o le altre organizzazioni stabilite nel suo territorio che potrebbero essere specificamente incaricate di cooperare con l'Agenzia per quanto riguarda determinati temi di particolare interesse. Le istituzioni così individuate devono essere in grado di concludere un accordo con l'Agenzia per agire in qualità di centro tematico della rete, svolgendo compiti specifici. Questi centri cooperano con altre istituzioni facenti parte della rete.

Art. 7

Nei sei mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia riesamina i principali elementi della rete per tenere conto della partecipazione della Svizzera.

Art. 8

Fatto salvo il rispetto della riservatezza, la Svizzera è tenuta a fornire informazioni conformemente agli obblighi e alla prassi stabiliti dal programma di lavoro dell'Agenzia.

Art. 9

L'Agenzia può concludere con le istituzioni e gli organismi designati dalla Svizzera e appartenenti alla rete, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, i necessari accordi, di natura soprattutto contrattuale, per garantire l'esecuzione dei compiti loro eventualmente affidati.

Art. 10

I dati ambientali forniti all'Agenzia o da questa diffusi possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché alle informazioni riservate sia assicurato in Svizzera lo stesso livello di protezione garantito nella Comunità.

Art. 11

L'Agenzia è dotata di personalità giuridica in Svizzera e gode in tale paese della più ampia capacità giuridica concessa per legge alle persone giuridiche.

Art. 12

La Svizzera applica all'Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee riportato nell'allegato III.

Art. 13

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, i cittadini svizzeri che godono di tutti i diritti civili e politici possono essere assunti a contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.

Art. 14

Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera in relazione ai partecipanti alle attività dell'Agenzia o dell'EIONET sono stabilite nell'allegato IV.

Art. 15

Le parti contraenti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

Art. 16

1. La corretta applicazione del presente accordo è assicurata da un comitato misto, composto di rappresentanti delle parti contraenti. Il comitato si riunisce su richiesta di una parte contraente.
2. Il comitato misto procede a consultazioni sulle implicazioni dei nuovi atti normativi comunitari che modificano il regolamento (CEE) n. 1210/90 o qualsiasi altro strumento giuridico menzionato nel presente accordo, nonché, ove opportuno, sulle eventuali implicazioni relative al contributo finanziario di cui all'articolo 2 e all'allegato II del presente accordo.

3. In conformità delle rispettive procedure interne delle parti contraenti, il comitato misto può adottare una decisione diretta a modificare gli allegati del presente accordo o stabilire qualsiasi altra misura per assicurare la corretta applicazione del presente accordo.

4. Il comitato misto agisce di comune accordo.

Art. 17

Gli allegati del presente accordo, compresa l'appendice, costituiscono parte integrante del medesimo.

Art. 18

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Svizzera.

Art. 19

Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di essere applicato sei mesi dopo la data della notifica.

Art. 20

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della notifica tra le parti contraenti dell'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Art. 21

1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2. La versione in lingua maltese è autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede, allo stesso titolo delle lingue di cui al paragrafo 1.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le proprie firme in calce al presente accordo.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.

(Seguono le firme)

Atti applicabili

In tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato menzionano gli Stati membri della Comunità europea o prevedono la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali menzioni si intendono riferite, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un identico collegamento con quest'ultima.

- Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da:
 - regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999 (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1);
 - regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).

Contributo finanziario della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente

1. Il contributo finanziario che la Svizzera deve versare al bilancio dell'Unione europea per la sua partecipazione all'Agenzia è calcolato dividendo la sovvenzione erogata dalla Comunità all'Agenzia per un determinato anno per il numero di Stati membri della Comunità.
2. Il contributo della Svizzera è gestito in conformità del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
3. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera al fine di partecipare alle attività dell'Agenzia o a riunioni legate all'attuazione del programma di lavoro dell'Agenzia sono rimborsate da quest'ultima secondo gli stessi criteri e le stesse procedure attualmente in vigore per gli esperti degli Stati membri della Comunità.
4. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione delle Comunità europee, in seguito denominata «Commissione», trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente all'importo del contributo dovuto all'Agenzia in base al presente accordo. Nel primo anno solare di partecipazione, il contributo della Svizzera è calcolato in proporzione al periodo intercorrente tra l'inizio della partecipazione e la fine dell'anno considerato. Negli anni successivi l'importo del contributo è quello fissato nel presente accordo. Il contributo è espresso in euro ed è versato su un conto bancario in euro della Commissione.
5. La Svizzera è tenuta a versare il contributo indicato nella richiesta di fondi entro il 1° maggio se la richiesta è inviata dalla Commissione entro il 1° aprile e comunque entro 30 giorni dalla data di invio di tale richiesta.

Eventuali ritardi nel versamento del contributo comportano per la Svizzera la corresponsione di interessi sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee

Le Alte Parti Contraenti,

considerando che, ai termini dell'articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate a detto trattato.

Capo I Beni, fondi, averi e operazioni delle Comunità europee

Art. 1

I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.

I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Art. 2

Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.

Art. 3

Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno delle Comunità.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.

Art. 4

Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.

Art. 5

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.

Capo II Comunicazioni e lasciapassare

Art. 6

Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.

Art. 7

1. I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

2. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all'entrata in vigore del presente trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all'applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.

Capo III

Membri del Parlamento europeo

Art. 8

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

- a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;
- b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Art. 9

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 10

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

- a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;
- b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione di ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

Capo IV

Rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità europee

Art. 11

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.

Capo V

Funzionari e agenti delle Comunità europee

Art. 12

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità:

- a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall'altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
- b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
- c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
- d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;
- e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Art. 13

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

Art. 14

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Art. 15

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.

Art. 16

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

Capo VI

Privilegi e immunità delle missioni di Stati terzi accreditate presso le Comunità europee

Art. 17

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.

Capo VII

Disposizioni generali

Art. 18

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell'interesse di queste ultime.

Ciascuna istituzione delle Comunità ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.

Art. 19

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Art. 20

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai membri della Commissione.

Art. 21

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Art. 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie

formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Art. 23

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all'Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.

Modalità di applicazione in Svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità

1. Estensione dell'applicazione alla Svizzera

Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (in seguito denominato «protocollo») deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2. Esenzione dell'Agenzia dalle imposte indirette (compresa l'IVA)

I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) svizzera. In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all'Agenzia per il suo uso ufficiale, l'esenzione dall'IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell'articolo 3, secondo comma del protocollo. L'esenzione dall'IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o in un documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3. Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell'Agenzia

Con riferimento all'articolo 13, secondo comma del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969 (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1), dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dalla Comunità e soggetti ad un'imposta interna a profitto di quest'ultima.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1.

I funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti della Comunità, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l'Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1), e le altre disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.

Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri ad attività dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'EIONET

Art. 1 Comunicazione diretta

L'Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell'Agenzia o dell'EIONET in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Agenzia o della Comunità, o subfornitori. Questi soggetti possono comunicare direttamente alla Commissione e all'Agenzia qualsiasi informazione e documento pertinente per i quali hanno l'obbligo di comunicazione a norma degli strumenti indicati dal presente accordo, dei contratti o delle convenzioni conclusi e delle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Art. 2 Audit

1. In osservanza del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, e del regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia il 26 marzo 2003 secondo quanto stabilito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, nonché con le altre disposizioni indicate nel presente accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese con questi ultimi possono prevedere che audit scientifici, finanziari, tecnici, o di altra natura possano essere effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell'Agenzia e della Commissione o da altre persone da esse debitamente autorizzate.

2. Gli agenti dell'Agenzia e della Commissione e le altre persone autorizzate dall'Agenzia e dalla Commissione devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto d'accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente accordo.

3. La Corte dei conti delle Comunità europee dispone degli stessi diritti della Commissione.

4. Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dopo la scadenza del presente accordo o nell'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni in questione.

5. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Art. 3 Controlli in loco

1. Ai sensi del presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare, sul territorio svizzero, controlli e verifiche sul posto secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996.
2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter apportare tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.
3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.
4. Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità con la normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.
5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nell'eseguire i controlli o le verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati di questi controlli e verifiche.

Art. 4 Informazione e consultazione

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, procedono a consultazioni.
2. Le autorità competenti svizzere informano senza indugio la Commissione e l'Agenzia di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti ai quali si riferisce il presente accordo.

Art. 5 Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Art. 6 Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, misure e sanzioni amministrative possono essere imposte dall'Agenzia o dalla Commissione in conformità con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, nonché il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Art. 7 Riscossione ed esecuzione

Le decisioni dell'Agenzia o della Commissione prese nell'ambito di applicazione del presente accordo, le quali comportino, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'Agenzia o la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.